



REPUBBLICA
ITALIANA



PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO

Istituto Comprensivo Predazzo-Tesero-Panchià-Ziano

AVVISO AI DOCENTI NR. 82
AVVISO ATA-AE NR.16

Predazzo, 4 dicembre 2020

A tutti i docenti dell'Istituto
Al personale ATA-AE

LORO SEDI
Sito web

Oggetto: Ordinanza n. 58-Ulteriore ordinanza in tema di Covid-19. Disposizioni in materia di sorveglianza e prevenzione sanitaria e in tema di gestione dei casi positivi e dei contatti stretti nell'ambito dei servizi scolastici, delle scuole dell'infanzia e dei servizi socio educativi per la prima infanzia

Si porta all'attenzione di tutto il personale operante all'interno del nostro istituto quanto contenuto nell'ordinanza di cui in oggetto.

Tale ordinanza, nel confermare come i servizi scolastici, le scuole dell'infanzia e i servizi socio educativi rientrano tra i servizi essenziali di cui al punto 3.3 dell'ordinanza n. 57 del 25 novembre 2020, con riferimento alla portata applicativa del documento "Indirizzi operativi di gestione dei casi positivi e dei contatti stretti nel mondo del lavoro" nell'ambito dei servizi scolastici, delle scuole dell'infanzia e dei servizi socio educativi per la prima infanzia, specifica per tale settore che:

"2. ferma restando la classificazione dei servizi in oggetto tra i servizi essenziali di cui al punto 3.3 dell'ordinanza n. 57 del 25 novembre 2020, la gestione dei contatti stretti con altri soggetti Covid-19 positivi da parte del personale che opera nei servizi scolastici, nelle scuole dell'infanzia e nei servizi socio educativi per la prima infanzia, è regolata anche tenendo conto di quanto previsto dai protocolli e dalle linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza in vigore per gli specifici servizi scolastici/socio-educativi. In caso di prescrizione della quarantena, come definita dal punto 3.1 dell'ordinanza n. 57 di data 25 novembre 2020, da parte del Dipartimento di prevenzione dell'APSS in seguito a contatto stretto con altri soggetti Covid-19 positivi, il personale di questi servizi, se non posto in malattia, continua a prestare la propria attività a distanza. In caso di prescrizione di isolamento, come definito dal punto 3.1 dell'ordinanza n. 57 di data 25 novembre 2020, da parte del Dipartimento di prevenzione dell'APSS, il personale Covid-19 positivo asintomatico, in accordo con il proprio datore di lavoro, può non richiedere il certificato di malattia del medico di medicina generale e prestare quindi la propria attività a distanza".

Alla luce di quanto sopra ordinato, il personale della scuola posto **in quarantena o in isolamento fiduciario** è quindi tenuto a rendere noto al proprio medico di medicina generale di essere persona operante nell'ambito del servizio essenziale riferito all'Istruzione pubblica, al fine di una corretta gestione delle certificazioni al cui rilascio il medico è preposto.

In caso di isolamento fiduciario il personale Covid-19 positivo asintomatico, in accordo con

il proprio datore di lavoro, può non richiedere il certificato di malattia del medico di medicina generale e prestare quindi la propria attività a distanza, ferma restando la valutazione clinica dello stato di salute da parte del medico di medicina generale.

A completamento di quanto già comunicato con circolare prot.749101 di data 20 novembre 2020, si conferma che **la malattia riferibile ad infezione da Covid -19 non rientra nel comportamento**. Sarà cura dell'ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale scolastico correggere eventuali situazioni pregresse che abbiano portato a provvedimenti di riduzione stipendiale.

Si avvisa che il testo completo dell'ordinanza è postato sulla home page del sito web del nostro istituto.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Elisabetta Pizio

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).